

# *Titoli obbligazionari*

## **Emissione**

- Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
- In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436.

**art. 2410**

## **Diritti degli obbligazionisti**

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

**art. 2411**

## Limiti all'emissione

1. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
2. Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
3. Non è soggetta al limite di cui al primo comma , e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
4. Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

**art. 2412**

## Riduzione del capitale

- La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite legale non risulta più rispettato.
- Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

**art. 2413**

## Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:

1. la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2. il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3. l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso;
4. la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

**art. 2414**

## Assemblea degli obbligazionisti

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2. sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3. sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5. sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

- L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
- Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci.
- La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
- All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

**art. 2415**

## Rappresentante comune

- Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.
- Se non è nominato dall'assemblea, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
- Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

**art. 2417**

## Obblighi e poteri del rappresentante comune

Il rappresentante comune deve:

1. provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
2. tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società;
3. assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni.

Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

**art. 2418**

## Obbligazioni convertibili in azioni

- L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione.
- Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
- Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.
- Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

**art. 2420-bis**